



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

R.G.L. n. 1230/2023

G.I. Dr. Marchesini

Udienza: 12.01.2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

EX ART. 416 C.P.C.

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del Merito in persona del Ministro pro tempore tutti rappresentato e difeso nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, dalla Dott.ssa Ilenia Spatafora, Dott.ssa Valentina Pericone e dalla Dott.ssa Daniela Bazzoni, dipendenti del Ministero dell'Istruzione, in servizio presso l' Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna, via De' Castagnoli, 1, uspbo.contenzioso@postacert.istruzione.it.

RESISTENTI

CONTRO

Strangio Andrea (STRNDR78R14D976J), nato a Locri il 14.10.1978, elettivamente domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'Avv. Adriana Agresta (C.F. GRSDRN84H56D976S) che lo rappresenta e difende **RICORRENTE**

Con ricorso notificato si chiede a codesto Tribunale di :

“affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti già indicate e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, contrariis reiectis, voglia così giudicare, -





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

disporre per il previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”, - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 5 (10 mesi di servizio militare svolto) computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente, accertata e dichiarata l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. Strangio Andrea al maggior punteggio pari a 4,50 punti, (punteggio spettante quale differenza tra i 5 punti effettivamente dovuti e i 0,50 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a punti 14,53 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), punti 14,58 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico) - conseguentemente condannare l'amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente, pari a punti 14,53 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo) e punti 14,58 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico) o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante e, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

per il profilo di appartenenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Salvis Juribus”

Con il presente atto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, come sopra rappresentato e difeso si costituisce in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto, per quanto di seguito esposto.

FATTO

1. Il ricorrente in data 07/04/2021 presentava ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 domanda di Inserimento/Conferma/Aggiornamento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 dell'Ambito Territoriale di Bologna -all. 1-, chiedendo la valutazione del servizio militare prestato dal 15.12.98 al 12.10.99, indicandolo quale servizio prestato presso “ Atro profilo” professionale presso Amministrazioni statali/Enti locali (pagg. 6 - 7 all. 1).
2. In base a tale domanda il ricorrente veniva inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto richieste per i profili professionali di collaboratore scolastico tecnico e assistente amministrativo -all. 2-. in applicazione della tabella di valutazione allegata al D.M. n. 50 del 3 marzo 2021-all. 2-.

DIRITTO

1. Improcedibilità del ricorso.

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare come la domanda proposta dalla ricorrente impinga inevitabilmente sulla posizione giuridica degli attuali iscritti nelle





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

graduatoria ATA III fascia per il triennio 2021/2024 dei 30 istituti scolastici indicati nella pag. 7 della domanda del ricorrente di cui all'allegato 1 . Alcuni di essi, infatti, nella denegata ipotesi in cui questo Giudice dovesse ritenere accoglibile la domanda proposta, troverebbero una nuova collocazione in graduatoria meno favorevole rispetto all'attuale e dunque subirebbero un significativo pregiudizio nell'ambito delle convocazioni per la stipula di contratti a termine per il citato triennio.

La controversia in esame rappresenta, infatti, un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Invero, non vi può essere dubbio al riguardo, in quanto la richiesta del ricorrente di veder accertato e dichiarato il diritto al riconoscimento del punteggio per il periodo di servizio prestato, ma non spettante a parere dell'Amministrazione resistente, finirebbe per collocarlo in una posizione più vantaggiosa rispetto ad altri candidati ad oggi iscritti nelle graduatorie alle quali egli aspira.

Invero, l'art. 102 c.p.c dispone che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbano agire o essere convenute nello stesso processo”. Non si può dubitare che nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 102 c.p.c., come affermato anche dalla giurisprudenza che così ha pronunciato: “L'integrazione necessaria del contraddittorio è imposta allorché la formulazione della domanda attorea coinvolga necessariamente la posizione di coloro che hanno ottenuto il posto o che lo otterrebbero in luogo dei ricorrenti, cosicché all'accoglimento della domanda consegua la sostituzione di un dipendente all'altro (Cass. sez. lav. 24.7.1991 n. 8290, in Giust. Civ. 1992, I, 1320; ed ancora, Cass. n. 3183/90; Cass. n. 6184/90; Cass. n. 466/92; Cass. n. 11943/92; Cass. n. 5315/96; Cass. 12128/98)”.

La procedura azionata dalla parte non risulta notificata, sulla scorta della copia esibita per convenire in giudizio questa Amministrazione, ai controinteressati e, dunque, non può determinare un percorso di travolgimento di interessi così importanti, pena la violazione dell'art 102 c.p.c. e dell'art. 24 Cost..





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

2. Carenza di fondamento del ricorso.

In primo luogo si rappresenta che l'Amministrazione convenuta ha attribuito il punteggio di cui il ricorrente si duole in base a quanto dallo stesso dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto – all. 1 cit.-, giusto il seguente disposto dell'art. 6, comma 9, del D.M. 50/2021 non oggetto di contestazione : *Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione.* Ebbene, come evidenziato in fatto controparte indicava il servizio in questione come servizio non proprio dei profili professionali richiesti (**altro profilo**) e **prestato presso Amministrazioni statali/Enti locali** e non come servizio specifico di detti profili; conseguentemente in base alla tabella di valutazione allegata al D.M. 50/2021 lo stesso veniva correttamente valutato con l'attribuzione di punti 0,50 . Su punto questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire “che, com'è pacifico e documentato, con domanda presentata in data 21/4/2021, di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia per il personale ATA, il (...) ha dichiarato di possedere, tra i titoli di servizio, il servizio prestato dal 15/09/1993 al 02/09/1994 presso Amministrazioni statali/Enti locali (pagg. 17 e 18 domanda- doc. 1 res.), indicando come Profilo “ALTRO PROFILO” e come Tipologia del servizio “Amministrazioni statali/Enti locali”. In piena conformità a quanto dichiarato dal ricorrente, la Amministrazione Scolastica gli ha attribuito, per il servizio militare prestato - dichiarato come servizio non proprio dei





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

profili professionali richiesti (altro profilo) e prestato presso Amministrazioni statali/Enti locali e non come servizio specifico di detti profili - 0.60 punti, in base alla tabella di valutazione allegata al D.M. 50/2021. **Ne discende che il ricorso è infondato, perché l'attribuzione del punteggio è stata effettuata in conformità di quanto dichiarato e allegato dal ricorrente stesso.**” (Tribunale di Bologna sent. n. 105/2023 - all. 3).

Ad ogni modo, controparte lamenta la presunta illegittimità del D.M. n. 50/2021, nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva sia valutabile quale servizio parificato a quello prestato sulla specifica mansione soltanto qualora espletato in costanza di rapporto di lavoro, ritenendolo in violazione dell'art. 52 della Costituzione, nonché in contrasto con normativa di rango primario.

Questa difesa osserva come l'art. 52 della costituzione, disponendo che “*La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici*”, sembra in verità avvalorare la tesi ministeriale, secondo la quale il servizio di leva debba essere parificato al servizio prestato nella specifica mansione solo laddove venga esercitato in costanza di rapporto, poiché solo in quel caso non riconoscere una simile parificazione comporterebbe una penalizzazione per la posizione lavorativa del cittadino coscritto.

Controparte lamenta inoltre un ipotetico contrasto tra l'ordinanza regolante le graduatorie Ata per il conferimento delle supplenze e l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/94, che, con riferimento al **Riconoscimento del servizio degli insegnanti agli effetti della carriera**, così recita: “Il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”.

Invero, si contesta fermamente tale assunto, stante l'ovvia eccezione che l'articolo citato attiene alla valutazione del servizio militare agli **effetti della carriera** del personale





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

docente **e presuppone, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la conferma in ruolo.** Del tutto inconferente e irragionevole appare l'equiparazione del citato disposto ai fini della valutazione del servizio nell'ambito del reclutamento con contratto a tempo determinato in base alle graduatorie di istituto del personale ATA. Tale irrilevanza oltre a desumersi dal tenore letterale delle norma - inserita nella sezione - **Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera-** , nella quale viene disciplinata la valutazione dei servizi prestati ai fini giuridici ed economici, trova conferma, nel successivo art. 490, ultimo articolo della sezione IV , che al comma 4, così prevede: **I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.** Tale norma esclude, pertanto, inequivocabilmente l'applicabilità dell'art. 485, comma 7, al personale non confermato in ruolo e non docente .

In relazione al tema, pare poi giusto il caso di evidenziare che controparte, nel tentativo di trovare un appiglio normativo, richiami anche la legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 22, abrogata dal D.LGS n. 66/2010.

Invero, si osserva che in ordine alla valutazione del servizio militare il D.lgs. 15/3/2010 n. 66, introduce gli artt. 2050 e 2052 così intitolati : il primo Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici , il secondo Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale pubblico . In particolare le due norme così prevedono :

1) **art. 2050 : 1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.**





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

2) art. 2052, comma 1: Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico .

Le norme sopra indicate nel distinguere nettamente gli effetti da attribuirsi al servizio militare ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento e ai fini dell'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego ne delimitano in modo preciso gli ambiti di operatività escludendo qualsiasi possibilità di commistione. Se così non fosse una delle predette due norme non avrebbe, invero, ragione di esistere.

Non è pertanto condivisibile l'esegesi proposta dalla controparte e la giurisprudenza a tal fine dalla stessa richiamata che non considera in alcun modo il disposto dell'art. 2052, che contiene la stessa statuizione del comma 7 dell'art. 485 del D.l.vo 297/94 , e interpreta tale norma in pieno contrasto sia con la collocazione sistematica della stessa norma e la sua rubrica - **Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera-** , sia con la specifica disciplina legislativa della valenza del servizio militare di cui agli artt. 2050 e 2052 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

In particolare riguardo al comma 7 dell'art. 485 del D.l.vo 297/94 la giurisprudenza ha chiarito che *“L'uso, nella disposizione, del termine “servizio prestato” presso le scuole e in qualità di docente porta a ritenere che la previsione debba riferirsi a periodi in cui il docente era chiamato a rendere la propria prestazione. Il comma 7 deve essere interpretato nel senso che il servizio militare deve essere riconosciuto ai fini giuridici ed economici in maniera integrale e non - come il servizio “non di ruolo” - “per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo” (v. art. 485 comma 1). Dal punto di vista sistematico, la disposizione è inserita nella Parte III Titolo I Capo III Sez. VI del T.U. la quale riguarda il personale della scuola già immesso in ruolo nei confronti del quale si procede alla ricostruzione della “carriera” con la valutazione del periodo precedentemente prestato, essendo invece la disciplina della “graduatorie permanenti” contenuta nel capo II dedicato al “reclutamento” che nulla stabiliscono ai fini della graduatoria in merito alla valutazione del periodo di servizio militare.”* - Tribunale Piacenza - Lavoro – Sentenza 14/09/2018 n° 165 – all. 4-

Alle medesime conclusioni si giunge qualora si ritenga che le norme del D.lgs. 15/3/2010 n. 66 non siano applicabili al caso di specie stante la natura privatistica delle graduatorie di istituto, atteso che, comunque, nessuna norma di rango primario prevede la valutabilità del servizio prestato non in costanza di nomina ai fini del reclutamento attraverso le graduatorie di istituto.

Né sarebbe comprensibile la ragione per la quale per il personale della scuola non varrebbe la distinzione fra norme che disciplinano la fase del reclutamento da quelle che ne disciplinano la carriera dopo la sua costituzione e conferma, diversamente dal restante personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, in carenza per giunta di norme che prevedano tale eccezione.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Le disposizioni richiamate, diversamente da quanto affermato dalla stessa ricorrente, non prevedono affatto che il servizio militare sia da valutare come servizio proprio del profilo professionale richiesto nelle graduatorie di istituto, bensì esse hanno rilevanza ai fini della carriera, dell'inquadramento economico e dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

Ne consegue che la determinazione assunta dall'Amministrazione convenuta con il D.M. 50/2021 quanto alla valutazione del servizio militare o quello allo stesso assimilato deve ritenersi del tutto legittima.

Invero, il servizio militare di leva costituiva esercizio di diritti-doveri connessi alla tutela di interessi pubblici e dagli stessi non possono scaturire situazioni suscettibili di produrre danni agli interessati in ordine al rapporto di lavoro (per questo è riconosciuto il servizio militare di leva in costanza di rapporto di lavoro e la conservazione del posto di lavoro).

Per converso, a tali situazioni non può essere riconnessa l'acquisizione di vantaggi di status ingiustificati ove le stesse non abbiano concretamente influito sulla costituzione o sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.

In ultimo, non pare superfluo rimarcare che il D.M. 50/2021 non relega all'irrelevanza il servizio militare che sia stato svolto **non in costanza di rapporto di lavoro**, ritenendolo al contrario in ogni caso valutabile e valutato. Infatti, come anche avvenuto a favore della ricorrente esso viene considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e pertanto favorevolmente computabile ai fini del punteggio.

Tenuto conto di quanto sopra, non pare influente osservare che la legittimità del D.M. 50/2021 nella parte di interesse è stata espressamente dichiarata dal giudice amministrativo con le seguenti argomentazioni:





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

"L'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro".

A seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro.

Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.

Correttamente infatti si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

"Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento."

Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che
"2.2- Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni.

2.3.- In primo luogo, è stata valorizzata la lettura sistematica dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

La disposizione in commento - contenuta in articolo rubricato "Personale docente", collocato nella Parte Terza, "Personale", Titolo I, "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo", Capo III, "Diritti e doveri", Sezione IV, "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" - si trova inserita in un contesto normativo espressamente dedicato ai criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti. La norma in commento 31/5/2021 non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, bensì ha stabilito la misura e termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Ne consegue che il periodo disservizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.

2.4.- Tale assunto risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, che,





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione: "Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".

2.5.- Secondo diverse pronunce di questo Consiglio di Stato, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina "non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).

2.6. In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione."

3. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie A.T.A." -T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 09/07/2021, n. 8188 - all. 5-

Anche il Giudice Ordinario ha così affermato:

"Sul punto, dev'essere richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha ritenuto l'illegittimità del D.M. n. 44 del 2001, disposizione che escludeva la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto. Nella pronuncia n. 5679/2020 si legge: "non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;

piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dell'art. 2050, commi 1 e 2, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;

e' dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit., in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.);(...).

Alla luce del surrichiamato orientamento giurisprudenziale, deve escludersi qualsiasi contrasto tra il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, e il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, come erroneamente prospettato da parte ricorrente.(...)

Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro.

Per la prima vi e', infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52 Cost., comma 2. E in





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.

Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego.

Per tale ragione, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all'impiego presso il Ministero convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.

Al contrario, appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato". Tribunale sez. lav. - Novara, 06/07/2021, n. 167 – all. 6-.

Ancora : "...appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato." Nello stesso senso la pronuncia della Corte di Appello di Firenze n. 638/2017, ove dispone che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, comma 3, (identico all'art. 485 cit.) "si trova inserita in una disposizione interamente dedicata ai criteri di valutazione di servizi prestati dai lavoratori docenti. Ciò sta a significare, cioè, che, il servizio militare reso nell'ambito di un incarico scolastico impone di considerare quel periodo (di sospensione del rapporto di servizio con





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

l'amministrazione scolastica) quale servizio effettivamente reso, e questo "a tutti gli effetti", cioè per intero (cioè senza tenere conto delle differenti misure di cui al comma 1) sia ai fini giuridici che economici (id est della maturazione delle progressioni economiche per anzianità), così la disposizione intendendo escludere pregiudizi economici e/o di carriera per i lavoratori pubblici in dipendenza del compimento di quello che, all'epoca di entrata in vigore della legge, era un dovere del (solo) cittadino maschio. (...) Non è dato ravvisare nell'ordinamento altra norma di legge o avente valore di legge che prevede la valutabilità del periodo di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro" (analogamente Trib. Firenze, Sent. n. 31/2021, Corte di Appello di Bari n. 778/2019). In conclusione deve considerarsi corretta la determinazione ministeriale che valuta il servizio di leva svolto non in costanza di nomina nella stessa misura prevista per quello reso alle dipendenze delle amministrazioni statali". -Tribunale sez. lav. - Modena, 09/11/2021, n. 425- all. 7-

Infine, si evidenzia che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni non sembra considerare che il D.M. 50/2021 prevede comunque la valutabilità del servizio militare alla stregua del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, ed anche per tale ragione non può essere condivisa.

Anche codesto Tribunale ha di recente così affermato “ ...l'art. 2050 del Dlgs N°66/2010, prevede espressamente che il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto in pendenza del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, sia valutato alla stregua del servizio svolto negli impieghi civili presso enti pubblici, ed il D.M. N°50/2021 ha dato applicazione alla suddetta norma primaria, con conseguente legittimità del punteggio di 0,60 punti attribuito al ricorrente, per il servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di rapporto” (Tribunale Bologna - sez.Lavoro- sent. n. 282 del 8/8/2022, sent. n. 471/2022; sent. n. 89/2023; sent. n. 105/2023; sent. 512/2023). all. 8-9- 10-.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Tale orientamento è stato di recente confermato dalla locale Corte d'Appello con sentenza 11/7/2023 n. 392 -all. 11-.

“Ad ogni buon conto, anche nel merito — e proprio per le ragioni Indicate in prime cure - l'appello è infondato.

L'invocata equiparazione dei servizi svolti prima e dopo l'immissione in servizio finirebbe infatti per generare una diverse e più rilevante disparità di trattamento, uniformando situazioni ontologicamente diverse.

La giurisprudenza amministrativa menzionata dal Ministero appellato è quantomai pertinente e condivisibile ed evidenzia come "sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).

*E' dunque corretto riconoscere a chi forzatamente interrompe il servizio già in essere una piena equiparazione ai colleghi che proseguono nell'ordinaria attività e dunque di questa si giovano nella maturazione dei punteggi, ma non altrettanto deve operarsi laddove ancora non vi sia una situazione di comparazione in atto e dunque il soggetto sia temporaneamente impedito alla partecipazione a concorsi dai quali solo virtualmente potrebbe ottenere conseguimento del posto e, successivamente, maturazione di maggior punteggio: “in definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. **Un effettivo pregiudizio alla***





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

posizione di lavoro''(art. 52 cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie A.T.A.)” (T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 09/07/2021, n. 8188 – All- 6

In buona sostanza, è bensì giusto riconoscere alla prestazione di un servizio a beneficio della collettività un punteggio utile alla graduatoria, ma la sua misura non può né tantomeno deve essere uguale per coloro che già sono in servizio.

La misura individuata in concreto, con rinvio al punteggio riconosciuto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dà risposta all'esigenza di distinzione di cui sopra si è detto.

A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dal Ministero convenuto, il dato testuale della disposizione rilevante non lascia ombra interpretativa, poiché essa distingue le diverse situazioni: l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare dispone infatti che “1. I periodi di elettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di Lavoro. ”





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

L'art. 2052, invece, prevede che "Il periodo di servizio militare è valida a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini de/trattamento previdenziale del settore pubblico"

Correttamente argomenta l'Avvocatura di Stato che "le norme sopra indicate, nel distinguere nettamente gli effetti da attribuirsi al servizio militare ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento e ai fini dell'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego, ne delimitano in modo preciso gli ambiti di operatività escludendo qualsiasi possibilità di commistione. Se così non fosse una delle predette due norme non avrebbe, invero, ragione di esistere".

L'appello deve dunque essere respinto."

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) dichiarare il ricorso improcedibile,
- b) rigettare tutte le domande del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto;

con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti

Si producono i seguenti atti:

1. Domanda del ricorrente in data 20/4/2021;
2. D.M. n. 50 del 3 marzo 2021;
3. Tribunale di Bologna sent. n. 105/2023
4. Tribunale Piacenza - Lavoro – Sentenza 14/09/2018 n° 165;





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

5. T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 09/07/2021, n. 8188;
6. Tribunale Novara- Lavoro – Sentenza 06/07/2021, n. 167;
7. Tribunale Modena- Lavoro – Sentenza 09/11/2021, n. 425;
8. Tribunale Bologna - sez.Lavoro- sent. n. 282 del 8/8/2022
9. Tribunale Bologna - sez.Lavoro- sent. n. 471/2022;
10. Tribunale Bologna - sez.Lavoro- sent. n. 89/2023;
11. Tribunale Bologna - sez.Lavoro- sent. n. 512/2023;
12. Corte d'Appello di Bologna- sez.Lavoro- sent. 11/7/2023 n. 392.

Bologna, 19.12 2023.

Il Funzionario

Dott.ssa Ilenia Spatafora
Dott.ssa Valentina Pericone
Dott.ssa Daniela Bazzoni

